



CITTÀ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 1 – SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE
AREA 1 – PIANIF. URBANISTICA E TERRITORIALE

U. T. T.

Ordinanza n. 00447 del 19.09.2017

Oggetto: **rettifica Ordinanza Commissariale n.0022 del 30-03-2016 (istituzione di area pedonale Coso VI Aprile “tratto da P.zza Bagolino a P.zza Ciullo” e Via XI Febbraio “tratto da Via P. Stella a C.so VI Aprile”)**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA l’O.C. n. 0022 del 30-03-2016 avente per oggetto: istituzione di area pedonale Coso VI Aprile “tratto da P.zza Bagolino a P.zza Ciullo” e Via XI Febbraio “tratto da Via P. Stella a C.so VI Aprile” con la quale l’amministrazione Comunale ha regolamentato la Z.T.L. e la sosta veicolare nel Corso VI Aprile (tratto compreso tra Piazza Bagolino e Piazza Ciullo);

DATO ATTO che al punto relativo a “VEICOLI PER USO INVALIDI” della sopradetta ordinanza è stata inserita la disposizione, è consentito l’accesso ai veicoli se adibiti al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie o per bambini rispondenti alle caratteristiche di cui all’art.196 del DPR 495/1992 e relativamente ai disabili, previa esibizione di apposito contrassegno di cui all’art.188 DPR 495/1992. La sosta dei veicoli ad uso invalidi non deve recare intralcio”.

CONSIDERATO che si ritiene necessario modificare la suddetta O.C. n.0022 del 30-03-2016 specificando che l’accesso nell’area pedonale è consentita:

- 1-ai veicoli per uso invalidi adibiti al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie o per bambini rispondenti alle caratteristiche di cui all’art.196 del DPR 495/1992
- 2-ai veicoli muniti di contrassegno di invalidi di cui all’art.188 DPR 495/1992 (*previo rilascio di apposita autorizzazione temporanea da parte dell’U.T.T.*)
- 3-ai veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi

VISTI gli artt. 7 e 47 del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con DPR n. 495/1992;

RITENUTA la competenza dirigenziale ai sensi dell’art. 107 del Tuel;

ORDINA

la modifica dell’O.C. n. 0022 del 30-03-2016 limitando l’accesso:

- 1-ai veicoli per uso invalidi adibiti al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie o per bambini rispondenti alle caratteristiche di cui all’art.196 del DPR 495/1992
 - 2-ai veicoli muniti di contrassegno di invalidi di cui all’art.188 DPR 495/1992 (*previo rilascio di apposita autorizzazione temporanea da parte dell’U.T.T.*)
 - 3-ai veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi
- Rimane invariata ogni altra parte del provvedimento.**

L'ufficio tecnico del traffico è onerato di trasmettere la presente ordinanza all'area competente facente parte della Direzione 4, per l'apposizione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, conforme alle regole tecniche previste dal regolamento di esecuzione del codice della strada.

Avverte

in caso di violazione di quanto con la presente prescritto si procederà ai sensi del d.lgs. 285/1992 e s.m.i. per inosservanza delle Norme sulla circolazione stradale.

Avverte

ai sensi dell'art. 37, comma 3 del C.d.S. avverso il presente ordine, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio *on line*, sul sito istituzionale del Comune di Alcamo, è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità indicate nell'art. 74 del Regolamento di esecuzione al codice della strada;

contro il suddetto ordine è, altresì, ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo ed in via straordinaria entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana

Le Forze di Polizia di cui all'art. 12 del C.d.S. approvato con d.lgs. 285/1992 sono incaricate di far rispettare il presente ordine.

IL TECNICO COMUNALE

RESP. DELL'ISTRUTTORIA

F.to Geom. Liborio Filippi

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 – P.O.

F.to Geom. Giuseppe Stabile

IL DIRIGENTE ad interim

F.to Vito Antonio Bonanno